NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Art. 25

Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature

Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali puo' contenere candidati di ogni categoria in numero non superiore a quelli da eleggere. E' ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere e di liste non comprendenti tutte le categorie di cui all'articolo 23. In ciascuna lista non puo' essere inserito piu' di un candidato per ogni categoria appartenente allo stesso distretto di corte di appello, tranne che per i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista. Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di 150 elettori, per nessuno dei quali e' richiesta l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati. Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni. Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, in numero superiore alla meta' dei candidati da eleggere.

Elezione di componenti magistrati.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1976, non più in vigore dal 20 gennaio 1981 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura
Estremi	Legge 24 marzo 1958, n. 195
Capo	III — Costituzione, cessazione e scioglimento del consiglio superiore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-costituzione-e-sul-funzionamento-del-consiglio-superiore/art-25-convocazione-delle-elezioni-uffici-elettorali-e-verifica-e/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it